

LEGGE REGIONALE N. 17 del 7 ottobre 2003

**ISTITUZIONE DEL SISTEMA PARCHI URBANI
DI INTERESSE REGIONALE**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

ARTICOLO 1

Istituzione

1. La regione, al fine di individuare tutte le azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico-culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico-produttiva ecocompatibile soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana, individua, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394, articolo 2, comma 8, il sistema dei parchi urbani di interesse regionale, costituito da:

- a) parchi urbani;
- b) parco metropolitano.

2. Per sistema dei parchi urbani di interesse regionale si intende il sistema urbano del verde come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate inserite in contesti territoriali con elevato impatto antropico, individuate dallo strumento urbanistico comunale vigente come aree a parco, aree verdi, aree agricole, aree archeologiche inserite in contesti naturali e, in linea prioritaria, tutte le aree di proprietà pubblica, sia alberate, sia rurali, sia incolte improduttive, nonché aree percorse dal fuoco successivamente da rimboschire con specie autoctone attraverso l'acquisizione di aree intercluse per consentire il ripristino di habitat senza soluzioni di continuità, ed aree vincolate per la protezione ambientale, funzionalmente integrate in un tessuto unitario continuo. Possono far parte del sistema dei parchi urbani di interesse regionale anche biotopi di modesta entità e monumenti naturali.

3. Per monumenti naturali si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, di formazioni geologiche o paleontologiche che presentano caratteristiche di rilevante interesse naturalistico o scientifico.

4. All'istituzione dei parchi urbani si provvede, su proposta del consiglio comunale interessato che ne individua la perimetrazione, con delibera della giunta regionale che ne informa le competenti commissioni consiliari regionali. L'istituzione del parco urbano favorisce il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale ed è inteso come disegno unitario e coordinato delle aree destinate al verde con apposite indagini per definire gli ambiti degli ecosistemi, favorendo in fase progettuale gli elementi principali di detti ecosistemi anche in riferimento al territorio.

5. La gestione dei parchi urbani è affidata ai comuni competenti per territorio secondo le apposite linee guida che la giunta regionale adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. I comuni dotati dello strumento urbanistico comunale vigente possono adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una variante relativa al sistema urbano del verde per uniformarsi ai criteri di cui al comma 2.

7. Le attività di pianificazione ed il programma annuale di attività dei parchi urbani sono sottoposti all'esame preventivo della giunta regionale che può formulare osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione.

8. Per parco metropolitano si intende il parco urbano del comune di Napoli già denominato Parco delle colline di Napoli dagli strumenti urbanistici comunali, la cui gestione è affidata ad un ente parco con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con decreto del Presidente della giunta regionale. Al parco metropolitano così istituito possono aderire i comuni limitrofi che individuano le aree contigue con le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, su proposta del consiglio comunale interessato. La formalizzazione dell'adesione e l'integrazione degli organi di gestione sono determinati con decreto del Presidente della giunta regionale.

9. All'istituzione del parco metropolitano si provvede ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993, n.33, articolo 6.

10. Sono organi di gestione dell'ente parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

11. Il consiglio direttivo è così composto:

- a) il presidente dell'ente parco;
- b) quattro rappresentanti del comune di Napoli ed un rappresentante aggiuntivo per ogni comune aderente;
- c) un rappresentante della provincia di Napoli;
- d) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente presenti sul territorio regionale;
- e) il direttore dell'ente parco che partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

12. Per tutto quanto non previsto dalle presente legge si fa rinvio ai principi, alle norme e alle disposizioni della legge regionale n.33/93.

Articolo 2

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del fondo per l'istituzione ed il funzionamento dei parchi e riserve naturali per la realizzazione di piani e programmi per la valorizzazione e tutela ambientale, di cui alla legge regionale n. 33/93, articolo 28, senza ulteriori aggravii del bilancio regionale.

Articolo 3

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

7 ottobre 2003

Bassolino

Note

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G. R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)

Nota all'art. 1

La legge 6 dicembre 1991, n.394, che detta norme in tema di: "Legge quadro sulle aree protette", all'art.2, comma 8., così recita: "La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni."

La legge regionale 1 settembre 1993, n.33, che disciplina: "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania", all'art. 6, così recita: "Istituzione delle Aree naturali protette - 1. La Giunta Regionale, sentita la III e IV Commissione del Consiglio Regionale, istituisce i Parchi e le Riserve naturali conformemente al documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio.

2. Il documento di indirizzo, di cui al comma precedente, viene redatto attraverso conferenze alle quali partecipano le Province, le Comunità Montane e i Comuni interessati all'istituzione dell'area protetta."

Nota all'art. 2

La legge regionale n.33/1993, all'art.28, statuisce: "Oneri e finanziamenti - 1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati per l'anno finanziario 1993 in lire 20.000.000.000, si farà fronte per 10.000.000.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa e per 10.000.000.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 1354 dello stato di previsione della spesa, di nuova istituzione, con la denominazione: "Fondo per la istituzione ed il funzionamento dei Parchi e riserve naturali per la realizzazione di Piani e Programmi per la valorizzazione e tutela ambientale", mediante prelievo dell'occorrente somma ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale n. 20 del 27 luglio 1978, dal cap. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992, che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio annuale in base alle disponibilità del bilancio medesimo."